

STATUTO

Art. 1) E' costituita una libera e apolitica Associazione denominata:

"Bambini Cardiopatici nel Mondo – A.I.C.I. – Associazione Internazionale per le Cardiopatie Infantili Ente del Terzo Settore"

denominata più brevemente

"A.I.C.I. E.T.S. "
(l' "Associazione")

La denominazione "Ente del Terzo Settore" e dell'acronimo "ETS" acquisterà efficacia con effetto dall'iscrizione della Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore previsto dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 (di seguito il **"Codice del Terzo Settore"**) e successive modifiche ed integrazioni e solo da tale momento tale denominazione sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione con il pubblico.

Essa è regolata dal presente statuto (lo **"Statuto"**) ed in quanto esso non disponga, dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la **"Normativa Applicabile"**).

Lo Statuto è informato dal principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione dei soci all'organizzazione ed all'attività della Associazione.

Art. 2) L'Associazione ha sede legale in Milano.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto. Con deliberazione dell'organo amministrativo potranno essere istituite, trasferite e/o sopprese, sia in Italia sia all'estero, filiali, uffici e delegazioni dotati di rappresentanza stabile.

Art. 3) L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4) L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed ha per scopo:

1. Cooperazione internazionale allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, precipuamente in campo medico scientifico;
2. Assistere i bambini di qualsivoglia nazionalità affetti da cardiopatie ed altre patologie dell'infanzia e gli adulti di qualsivoglia nazionalità affetti da patologie cardiovascolari;
3. Sostenere le famiglie indigenti dei bambini e degli adulti di cui al punto precedente offrendo loro il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno in occasione di cure mediche, terapie e interventi chirurgici per la cura delle cardiopatie ed altre patologie dell'infanzia e per la cura delle patologie cardiovascolari degli adulti;
4. Favorire il progresso medico e la ricerca per il trattamento delle cardiopatie ed altre patologie dell'infanzia e delle patologie cardiovascolari degli adulti, sia in ambito nazionale che in ambito di cooperazione internazionale allo sviluppo.

Per il perseguimento dello scopo l'associazione svolge, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- a) cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni "socio-sanitarie" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;



f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Più precisamente, nell'ambito delle suddette attività, l'Associazione potrà:

- a) Sostenere iniziative di formazione quali organizzazione di corsi e meeting scientifici in genere, in tema di cardiopatie infantili ed altre patologie dell'infanzia e in tema di patologie cardiovascolari degli adulti tutto diretto a medici, infermieri e personale tecnico-sanitario, anche provenienti da paesi in via di sviluppo i quali saranno formati nei paesi di provenienza o in Italia;
- b) Acquistare apparecchiature e materiali tecnici da offrire gratuitamente a centri medico-ospedalieri per lo sviluppo della cardiocirurgia infantile e degli adulti;
- c) Sostenere le spese organizzative di équipes mediche dell'Associazione che, nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo, si recheranno presso centri medico ospedalieri per effettuare interventi cardiocirurgici e realizzare programmi di formazione medico-sanitaria nell'ambito degli aiuti umanitari ai paesi in via di sviluppo e/o nell'ambito di emergenze sanitarie;
- d) Realizzare e partecipare in genere a progetti finalizzati alla creazione di centri medico-ospedalieri per il trattamento delle cardiopatie ed altre patologie dell'infanzia e delle patologie cardiovascolari degli adulti;
- e) Per i genitori dei bambini ricoverati in Italia per interventi chirurgici di cardiopatie infantili ed altre patologie dell'infanzia: garantire il sostentamento in denaro per la permanenza in Italia. In caso di decesso dei bambini: sostenere gli oneri per il ritorno nel paese di origine del defunto e dei suoi cari.
- f) Istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie mediche in genere e delle cardiopatie infantili in particolare, e ciò anche per promuovere lo svolgimento di attività medica e di ricerca presso il centro "E. Malan" con sede in San Donato Milanese.

Le borse di studio potranno essere assegnate a persone di modesta condizione economica, e/o provenienti da paesi in via di sviluppo, in base a titoli scolastici e accademici posseduti, ai titoli scientifici eventualmente acquisiti ed al lavoro di ricerca già svolto.

Tali borse di studio saranno rese note attraverso un bando a cui si attribuirà ampia pubblicità sui media; il Consiglio di Amministrazione ha altresì la possibilità di predisporre, prima dell'emanazione del bando, un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo statuto, precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione al concorso, nonché i criteri e le modalità di giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione attribuirà le borse di studio in seduta plenaria con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, motivando l'attribuzione per iscritto.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione saranno comunicate a tutti gli interessati;

- g) Sostenere l'attività di Enti e/o E.T.S. (Ospedali, Case di Cura e I.R.C.C.S.) che agiscono nel campo medico, della ricerca e della formazione, anche e soprattutto nell'ambito di programmi di cooperazione internazionale allo sviluppo, dei programmi scientifici documentati che tali Enti si propongono di perseguire, anche con il finanziamento dell'Associazione, il tutto mediante la partecipazione alle spese e l'aiuto alla diffusione informativa delle iniziative intraprese;
- h) Promuovere e finanziare convegni e riunioni nonché seminari di studio nel campo medico delle cardiopatie infantili, delle cardiopatie e delle patologie cardiovascolari in genere e di altre patologie dell'infanzia.

L'Associazione potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statuari oppure associarsi con altre istituzioni, enti od associazioni, Enti del Terzo Settore, ecc.

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali - e pertanto in via secondaria e strumentale a questi - l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale.

Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, Codice del Terzo Settore.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'assemblea.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione si avvale dell'opera personale volontaria e gratuita dei propri soci, nonché delle prestazioni professionali di personale medico e paramedico qualificato prestante la propria opera a fini solidaristici.

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

L'Associazione potrà, altresì, nei limiti strettamente necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti al fine di qualificare e specializzare le attività per il raggiungimento degli scopi statuari, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato.

Art. 5) Il patrimonio della Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio iniziale dell'Associazione alla data della richiesta del riconoscimento giuridico (25 gennaio 1999) ammontava a lire 343.472.020 pari ad Euro 177.388,49.

Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti dei soci destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio della Associazione;
- d) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione a patrimonio della Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività della Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare il patrimonio della Associazione.

L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) apporti dei soci diversi da quelli destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) elargizioni (comprese le donazioni e disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Associazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Associazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura derivanti dal patrimonio della Associazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal socio all'Associazione, non è ripetibile dal socio stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estizione, di recesso o di esclusione del socio dalla Associazione.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale durante la vita dell'Associazione a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6) L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri previsti dalla Normativa Applicabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. I bilanci consuntivo e preventivo saranno poi posti all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Il bilancio consuntivo è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio di Amministrazione.



Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio di Amministrazione deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché ai soci.

Art. 7) Oltre ai "Soci Fondatori", cioè coloro che hanno costituito l'Associazione, sono soci della stessa: le persone fisiche, o giuridiche con un loro rappresentante, che verranno ammesse dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di specifica domanda e che saranno conseguentemente iscritte su apposito libro a cura del Consiglio di Amministrazione.

La domanda deve contenere: i dati completi dell'aspirante socio, l'espressa volontà di far parte dell'Associazione, piena e incondizionata accettazione del presente Statuto e dei regolamenti approvati.

L'ammissione è deliberata a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti dal Consiglio di Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni, ed ha effetto dalla data della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione valuterà le domande di cui sopra in base ai seguenti criteri: integrità morale; assenza di condanne definitive in ambito penale; attività lavorativa, professionale o militanza in club, fondazioni, associazioni, che non siano in contrasto con i fini dell'Associazione.

Il possesso di tali requisiti non attribuisce a chi chiede l'adesione un diritto all'ammissione, ma vale soltanto a fissare dei criteri per gli organi interni circa la valutazione delle domande. L'eventuale diniego dovrà essere motivato.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Le personalità della vita pubblica, che non siano soci, quando abbiano acquisito nei confronti dell'Associazione e negli incarichi ad essi affidati particolari benemeritenze, possono essere nominati dal Consiglio di Amministrazione "Socio Onorario"; possono inoltre essere nominate "Socio Onorario" personalità particolarmente rappresentative nei campi d'interesse dell'Associazione; tali soci verranno regolarmente iscritti a libro soci a cura del Consiglio di Amministrazione.

I soci hanno comunque tutti uguali diritti. Ogni socio quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci non assumono alcuna responsabilità patrimoniale.

Ogni socio è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione (la "Quota Annuale").

I soci sono tenuti a:

- . rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- . collaborare al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, secondo le proprie possibilità e competenze;
- . mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi e i valori dell'Associazione;
- . versare la Quota Annuale nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
- . astenersi da attività o comportamenti che possano arrecare danno morale o materiale all'Associazione o comprometterne l'immagine e le finalità. L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari, fino all'esclusione dall'Associazione assunta con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

L'appartenenza all'Associazione cessa altresì:

- a) per recesso;
- b) per decesso o estinzione in caso di socio persona giuridica.

Il verificarsi di tali cause verrà annotato entro cinque giorni sul libro dei soci a cura del Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione all'Associazione non può comunque essere prevista per un periodo temporaneo.

In caso di recesso, la relativa comunicazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Consiglio di Amministrazione

Art. 8) Organi dell'Associazione sono:

- a) Il Presidente;
- b) il Presidente Onorario;
- c) Da uno a tre Vice-presidenti;
- d) Il Consiglio di Amministrazione;
- e) Il Tesoriere;
- f) L'Assemblea dei Soci;
- g) L'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- h) Il Revisore legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

La carica di Tesoriere potrà essere cumulata con altre cariche previste dallo statuto.

Art. 9) Il Presidente, i Vice Presidenti e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Art. 10) Il Presidente ed in sua assenza uno dei Vice-presidenti, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo organo alla prima riunione utile.

Il Presidente Onorario è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri e dura in carica per il periodo fissato in sede di nomina.

Il Presidente Onorario ha funzione consultiva e di indirizzo: non può ricoprire alcun altro incarico nella Associazione.

Art. 11) L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di dodici membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre esercizi. Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

In caso di dimissione o decesso di un consigliere sarà necessario convocare l'assemblea dei soci per l'elezione del membro cessato.

I Consiglieri decadono per inattività se sono rimasti ingiustificatamente assenti per tre adunanze anche non consecutive del Consiglio.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di Amministrazione, salvo il rimborso per le spese inerenti l'attività da questi svolta.

Art. 12) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, presso la sede sociale o comunque nel territorio della provincia di Milano, tutte le volte che il Presidente o il Vice-presidente, lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente mediante invito contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e dell'ordine del giorno spedito con comunicazione di posta elettronica con ricevuta di lettura o con raccomandata postale, che garantisca idonea prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima di quello dell'adunanza; in particolari casi di necessità ed urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato fino a tre giorni prima dell'adunanza.



Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I Consiglieri, se impossibilitati a recarsi di persona alla riunione, possono partecipare anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, ove necessario, visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per tutto quanto attiene alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Art.13) Il Tesoriere cura la predisposizione del bilancio consuntivo ed in base alle indicazioni ricevute da ciascun Consigliere, del bilancio preventivo. Dispone ed autorizza le spese, anche eventualmente richieste dai Consiglieri, nel rispetto del contenuto del bilancio preventivo e dell'equilibrio finanziario dell'Associazione.

Art. 14) I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio.

L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci o da almeno due consiglieri oppure dall'Organo di Controllo, se nominato.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza attraverso posta elettronica o comunque attraverso un mezzo di trasmissione con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè nel territorio della Provincia di Milano.

L'Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti i soci, tutti i consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 15) L'Assemblea è competente a deliberare:

- a) sulla nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di controllo e del Revisore;
- b) sulla approvazione il bilancio di esercizio consuntivo, del bilancio preventivo e, ove ne sussistano i presupposti, il bilancio sociale;
- c) sulla responsabilità degli organi sociali e sulla promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- e) sull'approvazione dei regolamenti la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione;
- f) sullo scioglimento,
- g) sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- h) sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio di Amministrazione che respingono domande di ammissione dei soci;
- i) sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Normativa Applicabile o dal presente Statuto.

Per quanto riguarda le deliberazioni assembleari relative ai punti a), b), c), e), h) ed i), queste risulteranno, valide qualora vengano prese, a maggioranza di voti e sia stato presente, per tutto lo svolgimento dell'assemblea, votazioni incluse, almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci;

Per le deliberazioni di cui ai punti d), g), occorrerà la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Infine le deliberazioni inerenti al punto f) saranno valide nel caso in cui siano prese col voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

Art. 16) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci regolarmente iscritti a libro soci da almeno tre mesi.

E' ammesso l'intervento in assemblea anche con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, ove necessario, visionare, ricevere e trasmettere documenti

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.

Art. 17) L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente tra i presenti.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18) Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ..

Art.19) Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

All'Organo di Controllo ed al revisore (o società di revisione) può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dall'assemblea al momento della nomina, nel rispetto tassativo delle prescrizioni di cui all'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Art. 20) L'Associazione si estingue per le cause e secondo le modalità indicate dalla Normativa Applicabile.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Art. 21) Ogni controversia che dovesse sorgere tra uno o più associati e l'Associazione stessa sarà di competenza del Tribunale di Milano.

CHIARA CLERICI sigillo

E' copia conforme dell'allegato -C- all'atto da me ricevuto in data 25 febbraio 2026 al n. 36494/10602 di repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano DP I in data 2 marzo 2026 al n. 14281.

Si compone di n. 8 facciate.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 3 marzo 2026

